



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE

Prot: [come da segnatura di protocollo]

Roma, 22 giugno 2026

A: TUTTI I CONCESSIONARI PER LA
RACCOLTA DEL GIOCO A DISTANZA

OGGETTO: utilizzo delle promozioni sui siti internet di offerta di gioco della Società e modalità di comunicazione promozionale dei contenuti e delle promozioni sui siti internet della Società.

Sono giunte richieste di intervento dell’Agenzia in ordine a iniziative assunte da associazioni dei consumatori che contestano la liceità dell’utilizzo di promozioni (quali i bonus) da parte dei concessionari per la raccolta del gioco a distanza, nonché le modalità della diffusione delle promozioni sui siti web dei concessionari stessi.

Giova, dappprincipio, precisare che l’utilizzo dei termini “promozioni” e “bonus” non possono essere pienamente assimilati né confusi. Mentre i bonus sono esplicitamente previsti dalla normativa di settore e da essa regolamentati, con il termine “promozioni” si fa riferimento a pratiche commerciali, non regolamentate che, in quanto tendenti a promuovere il gioco, nelle forme più diverse, devono ritenersi, invece, vietate.

Al riguardo, si osserva che l’offerta dei bonus è, in linea di principio, del tutto lecita alla luce anche di quanto previsto dall’art.15, comma 4, lett. l, della convenzione di concessione, in forza del quale il concessionario si impegna a pubblicare sul sito le caratteristiche, le modalità di impiego e ogni ulteriore informazione utile ai giocatori per l’accettazione e l’utilizzo di ogni tipologia di bonus.

Peraltro, la regolamentazione dei bonus è stata adottata con determinazione R.U. n.167944 del 18 marzo 2024 per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, fermo restando quanto previsto dalle note n.20659/Giochi/GAD del 2011 e R.U. n. 354092 del 23 settembre 2021 adottate in attuazione del precedente Decreto direttoriale n. 2011/666/GAD del 10 gennaio 2011 per i giochi di abilità nonché per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza.

Se, pertanto, i bonus, nei limiti e nelle modalità definiti dalla regolamentazione e dalla convenzione di concessione devono ritenersi assolutamente consentiti, deve rinviarsi, per quanto riguarda le modalità di comunicazione dei bonus, a quanto stabilito dalla deliberazione n. 132/19/CONS del 18 aprile 2019 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante Linee Guida sulle modalità attuative dell’art.9 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.96 (c.d. Decreto Dignità).

00153 - Roma, Piazza Mastai, 12
Tel. +39 06-58572714

e-mail: dir.giochi.gad-scommesse@adm.gov.it - PEC: dir.giochi.gad-scommesse@pec.adm.gov.it

ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.00350145.23-06-2026.U



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE GIOCHI

UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE

In merito, si ricorda che, ai sensi dell'art.5 della predetta deliberazione, non rientrano nel divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di sponsorizzazione, o di comunicazione con contenuto promozionale del gioco con vincita in denaro le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale, ivi compresi i bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale.

In ragione di quanto sopra, si invitano i concessionari in indirizzo ad attenersi rigorosamente alle linee guida dettate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed agli eventuali ulteriori provvedimenti che l'Autorità adotterà, in ordine ai quali – trattandosi di provvedimenti di un'Autorità indipendente che risponde al Parlamento - l'Agenzia non ha facoltà di intervenire.

IL DIRIGENTE
Antonio Giuliani